

**TAVOLA N. 1**

Obbligazioni contratte dai  
coniugi separatamente  
nell'interesse  
della famiglia

ex art. 186 c.c.

**Indirizzo maggioritario**

? No alla responsabilità solidale del  
coniuge non contraente  
? nessuna deroga all'art. 1372 c.c.  
? salva l'invocabilità nel caso concreto  
del principio dell'apparenza

cfr. da ultimo Cass. 3471 del 2007

**contra**

? Cass. n. 81 del 2007: il mancato  
esercizio dell'azione di annullamento ex  
art. 184 c.c. comporta il subentro  
nell'obbligazione contratta

? Responsabilità solidale dei coniugi con  
riguardo alle obbligazioni rientranti nel  
c.d. **regime primario della famiglia**  
(obblighi di contribuzione artt. 143 e 147  
c.c.)?

? rilevanza esterna o interna degli  
obblighi di contribuzione?

? profili comparatistici

TAVOLA N. 2

L'esecuzione sui beni comuni ad opera del creditore della comunione con titolo esecutivo soltanto nei confronti di uno dei due coniugi:

? Può svolgersi sui beni comuni **previa notifica** anche all'altro coniuge, in qualità di parte esecutata, del titolo esecutivo e del precetto

? Può svolgersi sui beni comuni **senza** la previa **notificazione** del titolo esecutivo e del precetto all'altro coniuge, dal momento che gli stessi si rivolgono esclusivamente al debitore

cfr. Cass. n. 7169 del 1997  
Trib. Milano, 14 giugno 1993

Il creditore personale di uno dei due coniugi munito di titolo esecutivo nei confronti del suo debitore

Può procedere sui beni **comuni** in via sussidiaria ex art. 189 c.c. e nei limiti della quota del coniuge obbligato

TAVOLA N. 3




TAVOLA 4

La sussidiarietà dei beni comuni  
ex art. 189 c.c.

E' onere del creditore procedente dimostrare di aver infruttuosamente escusso i beni personali del coniuge obbligato: integra una **condizione di procedibilità** dell'azione esecutiva; si argomenta in questo senso muovendo concettualmente dalla separazione tra il patrimonio dei soci responsabili e quello della società di persone ex art. 2304 c.c.

Il beneficium excussionis di cui all'art. 189 c.c. deve essere eccepito nelle forme dell'**opposizione all'esecuzione** sia dal **coniuge-debitore** che dal coniuge non contraente, non rilevando l'intestazione formale dei beni pignorati; così App. Genova, 25 marzo 1983

**Soltanto il coniuge non debitore** al quale sono formalmente intestati o cointestati i beni escussi potrebbe opporsi all'esecuzione eccependo l'esistenza di beni personali non aggrediti del coniuge obbligato; mentre non vi sarebbe spazio per tale incidente oppositivo qualora i beni vincolati risultassero esclusivamente intestati al coniuge debitore, dovendosi tutelare l'affidamento dei creditori sulla consistenza patrimoniale dei beni di appartenenza del contraente per come risultanti dai RRII.

## TAVOLA 5

Espropriazione su beni comuni  
ex art. 189 c.c.  
e i rimedi del coniuge non debitore

### Rimedi endoesecutivi:

- opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
- opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c.
  - opposizione agli atti esecutivi volta ad ottenere la liberazione dei beni vincolati?
  - conversione o riduzione del pignoramento?

### Separazione giudiziale dei beni comuni ex art. 193 c.c.:

Tesi favorevole

- Il coniuge non debitore può **sempre** chiedere la separazione dei beni in sede di incidente d'opposizione; cfr. Trib. Napoli, 6 aprile 1990
- La domanda di separazione ex art. 193 c.c. produce la **sospensione** dell'esecuzione ex art. 601 c.p.c.

Tesi contraria

- La domanda di separazione giudiziale trascritta o, meglio, **annotata** (ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 193 c.c.) **dopo** il pignoramento non produce effetti in danno del creditore pignorante ex art. 2915 c.c.
- L'ultimo periodo del 4° comma dell'art. 193 c.c. fa espressamente **salvi i diritti dei terzi** trascriventi anteriori
- Non è invocabile la sospensione automatica ex art. 601 c.p.c. non trattandosi di comunione ordinaria
- La modifica del regime di appartenenza del bene esecutato successivamente al pignoramento non è, per principio generale, opponibile al creditore precedente

### Rimedio interno

Art. 192, 2° comma. c.c.

È titolare di un diritto al **rimborso** del valore dei beni comuni liquidati a seguito di azioni esecutive intraprese ex art. 189 c.c.

TAVOLA 6




TAVOLA 7

I creditori della comunione sono preferiti ai creditori particolari di uno dei due coniugi: si tratta di un **privilegio generale** in senso tecnico sui beni comuni avente titolo nella causa familiare del credito

Espropriazione di beni in comunione legale e criteri di concorso tra i creditori

Chi sono i creditori **particolari** di uno dei coniugi postergati ex art. 189 c.c.?

- Tutti i creditori di cui al predetto art. 189 c.c.?
- Soltanto i creditori di cui al 2° comma del predetto art. 189 c.c., dal momento che i creditori di cui al primo comma sarebbero creditori della comunione?

La postergazione opera esclusivamente rispetto ai creditori particolari **chirografari**, prevalendo le altre cause di prelazione:

art. 2783 c.c.

TAVOLA 8

Interpretazione **letterale** della norma:

Il limite opera in favore sia del coniuge non contraente che di quello che ha contratto l'obbligazione


Art. 190 c.c.

- Limite della metà del credito
- Ferma la pignorabilità del bene personale per intero

Il limite è invocabile esclusivamente da parte del **coniuge non contraente** in sede di opposizione all'esecuzione o di controversia distributiva:

I beni personali del **coniuge debitore**, invece, garantiscono il credito per intero ex art. 2740 c.c.

## TAVOLA 9



**TAVOLA 10**

Fondo Patrimoniale

Forme di **pubblicità** della costituzione del fondo:

- va annotato a margine dell'atto di matrimonio ex art. 162 c.c. (è convezione matrimoniale)
- la trascrizione ex art. 2647 c.c. integra mera pubblicità notizia, irrilevante ai fini dell'opponibilità ai

**Regime di appartenenza** dei beni conferiti in fondo:

di proprietà di entrambi i coniugi se non diversamente disposto:

- in comunione legale o ordinaria a seconda che il regime della famiglia sia quello di comunione ovvero di separazione?
- sempre in comunione legale, argomentando dal rinvio

**Esecuzione** sui beni del fondo.

- è onere dei coniugi o dei figli opporsi all'esecuzione fornendo la prova della effettiva conoscenza da parte del creditore procedente dell'estraneità ai bisogni familiari del titolo dell'obbligazione (tali sono le obbligazioni voluttuarie o speculative, non anche quelle contratte per garantire il mantenimento della famiglia (cfr. Cass. 5684 del 2006; Trib. Bari, 2 marzo 2007; App. Torino, 11 settembre 2007; Trib. Salerno, 8 settembre 2008)
- non rileva la mera conoscibilità della predetta estraneità
- fornita la prova suddetta, non rileva la preventiva insorgenza del debito rispetto alla costituzione del fondo: il creditore anteriore ha l'onere di esperire l'azione revocatoria (Cass.

**Estinzione** del fondo patrimoniale: conversione automatica del regime di appartenenza dei beni in quello di comunione ordinaria

**Riserva di proprietà** dei beni conferiti in fondo:

- Espropriabilità del diritto di godimento (usufrutto ordinario) attribuito ai coniugi?
- Inespropriabilità del predetto diritto perché assimilato all'uso ovvero all'usufrutto legale?

